

N. R.G. 2024/7103



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Quarta CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti,

compiute le preliminari verifiche processuali;

ritenuto quanto all'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo che in generale, la concessione o la conservazione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in pendenza del giudizio di opposizione debba basarsi – prima ancora che su presupposti previsti dall'art. 648 c.p.c. (opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione) dall'art. 649 c.p.c. (assenza di gravi motivi) – su una valutazione della fondatezza della pretesa creditoria alla luce delle regole generali sulle prove e sul relativo onere proprie del giudizio ordinario di cognizione;

In concreto non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, atteso che allo stato degli atti, la parte debitrice opponente ha contestato il quantum della pretesa in forza di una prospettazione prima facie non indivisibile, in quanto basata su una ricostruzione contabile redatta da un perito, tuttavia necessitante di verifica in sede istruttoria;

rilevato che, trattandosi di una controversia in materia bancaria, rientrante pertanto tra quelle indicate dall'art. 5 comma 1 bis D.lgs. n. 28/2010, dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione deve esperirsi il procedimento di mediazione obbligatorio, previsto a pena di improcedibilità della domanda;

applicato l'art. 5 cit.:

p.q.m.

Rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.



Assegna alle parti il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010.

Rinvia la causa all'udienza del **21.11.2025** per la verifica di quanto innanzi e per il prosieguo.

Bari, 16.06.2025

Il Giudice

Savino Gambatesa

